# **COMMISSIONE XII**

# INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

86.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

## INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazio-		CITARISTI SEVERINO, Presidente 6, 7, 8, 9, 10
ne):		ABETE GIANCARLO, Relatore 6, 8
CITARISTI ed altri; ABETE ed altri; CERRINA FERONI ed altri: Interventi in favore della		GIOVANNINI ELIO
produzione industriale (Approvata, in un		GRADUATA MICHELE 7
testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1310-1438-2328-B)		Grassucci Lelio
	3	Mazzola Francesco, Sottosegretario di Stato per il commercio estero 8
CITARISTI SEVERINO, Presidente	3, 4	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
ABETE GIANCARLO, Relatore	3	
Grassucci Lelio	3	Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento
SANESE NICOLA, Sottosegretario di Stato per		di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Approvato dal Se-
l'industria, il commercio e l'artigianato	4	nato) (3169); 10
Votazione segreta:		CITARISTI SEVERINO, Presidente 10, 15, 19
CITARISTI SEVERINO, Presidente	6	GIOVANNINI ELIO
		Grassucci Lelio
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Tedeschi Nadir 19
Disposizioni particolari in materia di perso-		VISCARDI MICHELE, Relatore 10, 15, 16, 18
nale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1919)	6	ZITO SISINIO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 16



#### La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Citaristi ed altri; Abete ed altri; Cerrina Feroni ed altri: Interventi in favore della produzione industriale (Approvata, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato (1310-1438-2328-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Citaristi, Viscardi, Abete, Ferrari Silvestro, Bonferroni, Bianchini, Briccola, Fausti, Merloni, Napoli, Orsenigo, Righi, Rocchi, Rossi, Sangalli, Zoso; Abete, Orsenigo, Bianchini, Bonetti, Merolli, Ferrari Silvestro, Sangalli; Cerrina Feroni, Provantini, Macciotta, Grassucci, Borghini, Alasia, Cardinale, Cherchi, Donazzon, Cuffaro, Olivi, Graduata, Picchetti, Sastro: « Interventi in favore della produzione industriale », già approvata in un testo unificato dalla XII Commissione permanente della Camera nella seduta del 2 agosto 1985 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 ottobre. 1985.

Informo i colleghi che le modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato riguardano l'articolo 4, che è stato modificato solamente dal punto di vista formale, e l'articolo 7, il cui se- le osservazioni fatte dall'altro ramo del

condo comma è stato soppresso ed il terzo modificato.

L'onorevole Abete ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

GIANCARLO ABETE, Relatore. Come ha ricordato il presidente, il testo pervenutoci dal Senato differisce rispetto a quello votato da questa Commissione in due punti: il primo è di natura prettamente formale e su di esso non mi soffermerò; l'altro punto è sostanziale e riguarda l'articolo 7. La Commissione industria del Senato, conformemente al parere vincolante espresso dalla V Commissione bilàncio, ha diminuito di 20 miliardi lo stanziamento previsto per il 1986, sopprimendo conseguentemente il secondo comma dello stesso articolo 7.

Pertanto, l'onere derivante dall'applicazione della norma contenuta all'articolo 7 è sceso da 97 a 77 miliardi.

Ritengo perciò, ferma restando l'esigenza - come è stato più volte ribadito in questa Commissione - di fornire strumenti finanziari e risorse per conseguire un migliore sviluppo in senso innovativo del nostro sistema economico, che sia il caso di adeguarsi alle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento ed invito i colleghi a votare a favore del testo contenente le modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla X Commissione permanente del Senato.

LELIO GRASSUCCI. Giudico opinabili

Parlamento a proposito della soppressione del secondo comma dell'articolo 7; infatti, essendo giunti ormai alla metà di novembre, difficilmente le cifre stanziate potranno essere erogate nel corso di quest'anno.

Sono convinto che le modifiche introdotte dalla X Commissione permanente del Senato non cambino né la natura né le finalità del provvedimento e, pertanto, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

NICOLA SANESE, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero innanzitutto tranquillizzare i colleghi della Commissione, rilevando che gli stanziamenti già previsti nella legge finanziaria a favore delle piccole e medie imprese testimoniano la volontà del Governo di procedere secondo le linee ispiratrici della proposta di legge al nostro esame, malgrado le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

In secondo luogo, desidero ricordare che sono stati previsti altri stanziamenti a favore delle industrie interessate dalla normativa che disciplina la quantità di fosforo nei detersivi; infatti, quando il relativo provvedimento sarà stato approvato, molte industrie saranno costrette a procedere a ristrutturazioni e riconversioni.

In conclusione, nella mia qualità di rappresentante del Governo, invito i colleghi a votare a favore del testo come modificato dal Senato, anche in considerazione della necessità di procedere speditamente all'esame delle numerose domande presentate ai sensi della legge n. 696 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

PRESIDENTE. all'esame Passiamo delle modifiche apportate dalla X Commissione del Senato.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

Al quinto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le operazioni di rifinanziamento effettuate nel Mediocredito centrale ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

Al quinto comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le operazioni di rifinanziamento effettuate dal Mediocredito centrale ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

## ART. 7.

Il « Fondo speciale rotativo per la innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985, di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle fina-

lità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

Gli importi iscritti nel fondo speciale in conto capitale, di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come previsti dalla tabella C della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono incrementati, per l'anno 1986, di lire 10 miliardi per ciascuna delle voci « Servizi per l'innovazione per l'impresa minore » e « Società finanziarie per l'innovazione ».

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti primo e secondo comma si provvede quanto a lire 105 miliardi mediante riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 97 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilità finanziarie del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono trasferite al « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni as-

sunti sul « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ».

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### Art. 7.

Il « Fondo speciale rotativo per la innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato dell'ulteriore somma di lire 200 miliardi in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1985, di lire 77 miliardi per l'anno 1986 e di lire 18 miliardi per l'anno 1987, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

All'onere derivante dall'applicazione precedente comma si provvede, quanto a lire 105 miliardi, mediante riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, quanto a lire 77 miliardi per l'anno 1986 e lire 18 miliardi per l'anno 1987 mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio, all'uopo intendendosi ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per consentire il potenziamento degli interventi di innovazione tecnologica, conseguenti al processo di ristrutturazione e riconversione del sistema industriale, le disponibilità finanziarie del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono trasferite al « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina annualmente, con propri decreti, la quota da trasferire ai sensi del precedente comma, tenuto conto degli impegni assunti sul « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della X Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 8 non è stato modificato. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Citaristi ed altri, Abete ed altri, Cerrina Feroni ed altri: « Interventi in favore della produzione industriale » (Approvata in un testo unificato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1310-1438-2328-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Briccola, Car-Cherchi. Citaristi, Donazzon, Fausti, Ferrari Silvestro, Giovannini, Graduata, Grassucci, Marzo, Napoli, Orsenigo, Provantini, Ricotti, Righi, Rossi Alberto, Salerno, Sangalli, Sastro, Serafini. Tedeschi. Viscardi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero ».

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri vincolanti delle Commissioni I e V.

L'onorevole Abete ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO ABETE, Relatore. Signor presidente, in assenza dei pareri delle Commissioni I e V, ritengo opportuno svolgere la relazione per consentire ai colleghi di venire a conoscenza di quanto in essa è contenuto. Il disegno di legge n. 1919, presentato il 18 luglio 1984 dal ministro del commercio con l'estero Capria, ha come oggetto disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Tali disposizioni mirano a sanare due situazioni successive a provvedimenti a suo tempo disposti dall'ICE sulla base delle fonti normative e rivelatisi non esatti. Diverse motivazioni, fra cui la difficoltà della rimozione a posteriori dei provvedimenti in presenza di un consolidamento di posizioni giuridiche ed economiche, la mancanza di atti diretti alla legittimazione dei provvedimenti stessi, l'assenza di oneri immediatamente connessi alla sanatoria, rendono opportuno tale intervento di sanatoria. Tra le motivazioni non cito l'esistenza di più o meno formalizzati accordi sindacali perché non penso che, pur dando il massimo valore agli accordi stessi, essi possano essere stipulati in assenza di un riferimento normativo, o addirittura in contraddizione con un riferimento di questo tipo. Ma la sa-

natoria, sia pure opportuna, deve essere vista come una misura eccezionale, rimanendo non solo ferma, ma addirittura cogente la necessità che l'Istituto nazionale per il commercio estero, alla luce di queste esperienze, si attenga strettamente alla normativa al fine di evitare il ripetersi di situazioni che hanno generato e generano senza dubbio non pochi problemi da molti punti di vista. Al di là di queste osservazioni di base, voglio rapidamente ricordare le due situazioni oggetto del provvedimento. La prima riguarda l'assunzione di 12 candidati risultati idonei ad un concorso speciale interno per la qualifica di assistente, bandito il 3 settembre 1980, in applicazione dell'articolo 148 del regolamento organico dell'Istituto. La disposizione generale applicabile in materia prevede la possibilità di assumere i candidati risultati idonei entro i due anni successivi all'indizione del concorso, a fronte di posti disponibili ma non computando i posti provenienti dall'aumento della dotazione di organico, legittimamente intervenuto nello stesso termine biennale. Ovviamente si pongono alcuni problemi in quanto, contrariamente a quanto detto, per l'inquadramento dei 12 candidati idonei sono state utilizzate sopravvenute disponibilità aggiuntive di organico.

La seconda situazione riguarda un gruppo di dipendenti dell'ICE già appartenenti al ruolo tecnico e inquadrati nel 1978 nel ruolo professionale degli agronomi, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976. Tra i requisiti prescritti da tale disposizione, vi è quello dell'iscrizione agli albi professionali, ma esso non è stato recepito dall'Istituto che ha deliberato l'inquadramento di tutti i dipendenti in possesso di altri requisiti eventualmente prescritti dall'articolo di cui sopra, subordinandone l'operatività al conseguimento, entro una certa data, del requisito di tale iscrizione. La sanatoria, in tal caso, riguarda la decorrenza giuridica ed economica degli inquadramenti.

Le situazioni di cui ho parlato – come si può notare - sono abbastanza limitate | considerazioni critiche espresse dal col-

e riguardano personale interno all'Istituto. Non essendo in ogni caso opportuno che permanga tale situazione di incertezza, il relatore si pronuncia favorevolmente al disegno di legge in oggetto rammentando nuovamente l'opportunità che tali episodi non si verifichino, anche per snellire i procedimenti normativi e per evitare le conflittualità generatesi in questo periodo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ELIO GIOVANNINI. Devo esprimere una riserva molto forte sulla sostanza del provvedimento in discussione, anche se non metto in dubbio che possa essere giustificato. Il disegno di legge prevede una sanatoria che consenta ad un gruppo limitato di persone di continuare a svolgere la loro attività in condizioni di riconoscimento formale del loro rapporto di lavoro; quindi non sottovaluto le questioni di merito. Ma il Parlamento non può dare un'interpretazione forzata della legge-quadro sul pubblico impiego perché essa stabilisce un rapporto rigoroso fra le materie di competenza degli organi legislativi e quelle affidate, invece, agli accordi sindacali. Non credo che possiamo approvare una legge relativa ad un gruppo di persone interpretando in maniera forzata la legge-quadro. Sono proprio le « leggine » come questa che creano le situazioni che tutti poi andiamo a denunciare ogni qualvolta affrontiamo argomenti relativi al pubblico impiego. Tra l'altro, una legge come questa risulterebbe in contraddizione con la trattativa che il Governo sta portando avanti con i sindacati sui pubblici dipendenti. Dalla lettura dei giornali mi risulta che devono essere bloccate tutte le iniziative che possano apparire come derogatorie alla negoziazione con i sindacati.

Esprimo inoltre il dubbio sulla competenza della Commissione industria in materia di decisioni relative ad organici facenti capo ad un Ministero.

MICHELE GRADUATA. Mi associo alle

lega Giovannini ed alle perplessità avanzate dal relatore. Vorrei aggiungere alcune riserve di fondo che il gruppo comunista nutre sul provvedimento sottoposto alla nostra attenzione. Non vorrei infatti che provvedimenti di questa natura diventassero un trampolino di lancio per altre evasioni di leggi dello Stato. Tra l'altro il disegno di legge è stato oggetto di critica da parte della Corte dei conti in occasione dell'esame del bilancio del Ministero del commercio con l'estero. Non credo sia questa la via per superare l'impasse.  $\mathbf{Il}$ collega Giovannini espresso le sue riserve; anche noi comunisti riteniamo di poter sottolineare negativamente sia i criteri seguiti da parte dell'Istituto, sia il modo in cui il Governo vuole risolvere la questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANCARLO ABETE, Relatore. Pur riconoscendo la necessità di un provvedimento di sanatoria, non posso non condividere i rilievi espressi dal collega Giovannini. Ad ogni modo, alcuni profili di merito del provvedimento potranno essere meglio chiariti non appena perverranno i pareri delle Commissioni I e V.

Francesco MAZZOLA, Sottosegretario di Stato per il commercio estero. Richiamerò brevemente la relazione dell'onorevole Abete – peraltro molto precisa e completa – per ricordare alla Commissione che la situazione determinatasi all'interno dell'ICE è dovuta a due cause diverse.

Il primo aspetto riguarda un concorso a cinque posti bandito dall'ICE (si trattava di un concorso interno); il numero dei posti disponibili è stato in seguito aumentato, in conseguenza di un ampliamento dell'organico. Per coprire le esigenze dell'Istituto ci si è avvalsi della graduatoria del concorso in questione, invece di bandire un altro concorso. A mio avviso, non vi è stata lesione di alcun diritto, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto comunque coprire i posti

vacanti con personale già facente parte dell'amministrazione, trattandosi di un concorso interno.

Si potrebbe anche discutere, dal punto di vista dell'interpretazione letterale, se la dizione « posti vacanti » e la dizione « posti disponibili » abbiano un significato così controverso da determinare le perplessità manifestate dal collegio dei revisori dei conti dell'ICE, determinando successivamente il ricorso dei dodici soggetti interessati al TAR.

Ritengo si tratti di una questione derivante dalla interpretazione formalistica del regolamento interno dell'ICE, che parla di posti disponibili e di posti vacanti come se si trattasse di due concetti completamente diversi.

Da questo punto di vista, credo che non si possa non condividere la necessità di dare una regolamentazione alla situazione dei dodici vincitori del concorso, i quali, tra l'altro, lavorano da anni presso quell'Istituto.

La seconda questione vede all'origine la nuova legge sul parastato, della quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976 è applicativo. In seguito alla promulgazione di quella legge, fu istituito all'interno dell'ICE il ruolo professionale, per il quale i requisiti consistevano nel titolo di agronomo e nell'iscrizione all'albo professionale, la quale in precedenza non solo non era richiesta, ma era addirittura vietata, in quanto non era consentito ai dipendenti statali di essere iscritti ad albi professionali.

L'inquadramento degli agronomi doveva perciò avvenire in presenza del solo titolo professionale, avendo gli interessati svolto le corrispondenti funzioni, ma in assenza dell'iscrizione all'albo, in quanto ciò espressamente vietato dalle norme precedentemente in vigore; pertanto, paradossalmente, coloro che avevano violato il divieto di iscrizione all'albo professionale risultavano avvantaggiati rispetto agli altri che si erano comportati conformemente alla legge.

L'ICE approvò perciò una delibera che concedeva agli agronomi due anni di tempo per iscriversi all'albo; il collegio dei revisori dei conti fece opposizione ed il 21 marzo 1984 una nuova delibera dell'ICE – in contraddizione con quella precedentemente approvata – riportò gli agronomi nel ruolo tecnico.

Gli interessati presentarono ricorso al TAR, anche perché l'ICE esigeva la restituzione del *surplus* degli stipendi percepiti negli ultimi anni, in virtù dell'inquadramento nel ruolo professionale invece che in quello tecnico.

L'INPS inquadrò invece tutti coloro che avevano svolto mansioni professionali al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, senza chiedere l'iscrizione all'albo, compiendo così un'operazione che, se l'ICE avesse fatto a sua volta a tempo debito, avrebbe comportato le stesse conseguenze dal punto di vista dell'inquadramento dei dipendenti.

Perciò l'ICE, avendo osservato con maggiore coerenza la norma che richiedeva l'iscrizione all'albo professionale, si è trovato in difficoltà. Bisogna, altresì, tener conto che – come per l'inquadramento nel ruolo professionale – anche nel caso del concorso interno, per l'inserimento in organico dei candidati idonei di un concorso precedente, erano intervenuti accordi sindacali.

Sono del parere che, sostanzialmente per ragioni di giustizia, sia opportuno dare un assetto ad una situazione che si trascina da diversi anni; mi rendo conto che possano sussistere perplessità in quanto si tratta di un provvedimento di sanatoria, ma ho il dovere di sottolineare che si tratta di una sanatoria assolutamente eccezionale, come ha rilevato in precedenza l'onorevole Abete, in quanto non ci sono nell'ICE problemi di alcun tipo, a parte quello oggetto del disegno di legge al nostro esame.

Credo, pertanto, di poter tranquillamente affermare che episodi del genere non si ripeteranno più, ed invito la Commissione a voler definire la questione, pendente ormai da anni davanti alla magistratura amministrativa. Prego pertanto la Commissione di voler superare le perplessità – che pur capisco possano esistere – per giungere alla definizione di

una vicenda che rischia di trascinarsi ulteriormente, riflettendosi negativamente sulla funzionalità dell'Istituto. Le persone in questione, infatti, hanno determinate mansioni e sono inquadrate in un certo ruolo, ma in questa situazione non lavorano con tranquillità, creano problemi e non contribuiscono ad un'efficace azione dell'Istituto in un settore particolarmente delicato ed importante qual è quello affidato agli agronomi. Prego dunque la Commissione di superare le perplessità e di voler giungere all'approvazione del disegno di legge, tenendo conto dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni I e V. Tali pareri, uno sugli aspetti finanziari, l'altro, soprattutto, sugli aspetti giuridici, potranno darci quella tranquillità che credo non possa mancare. Sono convinto che le due Commissioni interessate non potranno non riconoscere il diritto di queste persone ad essere « sanate » attraverso un atto che non può essere che una legge. In caso contrario, infatti, dovrebbero aspettare - forse per anni - le decisioni della magistratura. Tra l'altro, una volta che tali decisioni dessero ragione ad una o all'altra parte, in ogni caso, probabilmente, vi sarebbe un ricorso al Consiglio di Stato ed i tempi si allungherebbero ulteriormente. Con l'approvazione di questo disegno di legge, invece, si può rapidamente pervenire ad una soluzione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che le perplessità siano comuni alla all'opposizione maggioranza, stesso Governo. Ci troviamo però in una di quelle situazioni di necessità che qualche volta ci costringono ad agire anche contro la nostra volontà (e anche al di fuori di un modo corretto di legiferare). Comunque, dovendo in ogni caso attendere i pareri vincolanti delle Commissioni I e V, credo che i gruppi possano usare questi giorni per esaminare le possibilità esistenti per andare incontro al personale cui ha fatto cenno, nel suo intervento, il sottosegretario di Stato Mazzola e per pervenire alla sanatoria di una situazione pregressa.

ELIO GIOVANNINI. Mi domando se non sia opportuno che il presidente della nostra Commissione intervenga presso il Presidente della Camera per valutare la portata di un disegno di legge che, pur dovendo riconoscere il lavoro compiuto da determinate persone - su questo non esiste dissenso - rischia di creare un precedente grave in violazione della leggequadro sul pubblico impiego. Ricordo al sottosegretario di Stato che tale legge integra e completa quella del 1976. Quando abbiamo riconosciuto che spetta al Parlamento un intervento nel settore, abbiamo inteso affermare un principio molto preciso: è il Parlamento che decide se l'ICE deve esistere o meno, è il Parlamento che prende le grandi decisioni in materia. Le questioni relative all'inquadramento di personale non possono e non devono essere oggetto dell'intervento parlamentare. Questa è la questione di principio generale che nasce dal caso particolare! Domando formalmente al presidente di questa Commissione di chiedere al Presidente della Camera con quali criteri occorre affrontare un problema che, pur limitatissimo (e in qualche misura giustificato, non vi è dissenso su questo), investe grandi questioni di principio e può costituire un precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Giovannini, ha qualche soluzione da suggerire per sistemare questa posizione così anomala?

Elio GIOVANNINI. No, ma non si può risolvere la questione affidandola al Parlamento: i compiti del Parlamento ne sarebbero stravolti.

LELIO GRASSUCCI. Penso che l'attesa del parere della I Commissione (parere che dovrà riguardare tutto il nodo sul pubblico impiego e le possibilità di un effettivo intervento legislativo in materia) possa consentirci di riflettere per tornare a discutere del problema non appena tale parere sarà pervenuto.

Per quanto riguarda il merito, ritengo diventi assurdo che, una volta aumentati i posti in organico, non si l

possa utilizzare una graduatoria stilata appena uno o due mesi prima. Ciò comporta, tra l'altro, anche oneri finanziari. Mi sembra incongruo che, una volta bandito un concorso e ottenuto l'allargamento della pianta organica, si debba bandire un altro concorso, senza tenere conto di coloro che sono in graduatoria. Sappiamo tutti che vi sono proposte di legge in attesa di essere discusse che mirano allo svolgimento di concorsi unici su base regionale. Non sono un esperto del settore, ma ritengo difficile sanare una situazione come quella al nostro esame senza una precisa norma. Credo che potremo approfondire meglio l'argomento non appena avremo ricevuto il parere di una Commissione - la I - che si occupa quotidianamente di questioni relative al pubblico impiego.

PRESIDENTE. Condivido le sue osservazioni, onorevole Grassucci. Prima di interessare della questione la Presidenza della Camera, onorevole Giovannini, ci conviene attendere il parere della Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Approvato dal Senato) (3169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico», già approvato dal Senato nella seduta del 26 settembre 1985.

L'onorevole Michele Viscardi ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE VISCARDI, Relatore. Signor presidente, colleghi, il disegno di legge n. 3169 contiene interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico e,

più sinteticamente, è definito come « legge aeronautica ». Credo sia utile, affinché i colleghi possano esprimere le necessarie valutazioni, che io, prima di illustrare i contenuti dei singoli articoli, dia conto della realtà alla quale il progetto di legge si rivolge.

Al 31 dicembre 1984, l'industria aerospaziale italiana occupava complessivamente 42.700 addetti, il fatturato ammontava a 3.900 miliardi di lire (di cui il 63 per cento relativo alle esportazioni) e la bilancia commerciale del settore presentava un saldo attivo di 1.770 miliardi di lire.

La composizione dell'occupazione delle 71 aziende operanti nel settore presentava la seguente articolazione: per la produzione dei velivoli è stato impiegato il 59 per cento del personale, per quella dei motori il 13,2, per gli equipaggiamenti il 18,2 e per il settore missili e spazio il 9,6 per cento. Prendendo in considerazione la qualifica professionale, l'industria aerospaziale disponeva del 5,5 per cento di dirigenti, del 39,7 per cento di impiegati e del 54,8 per cento di operai. L'attività nel suo complesso, riferita ai vari stadi di sviluppo, può così ripartirsi: ricerca e sviluppo 16,1 per cento, produzione 66,3 per cento, commercializzazione e servizi generali connessi all'attività 17,6 per cento totale degli occupati. Infine, aziende del settore sono collocate per il 56,9 per cento nel nord Italia, mentre il restante 43,1 per cento nel centro-sud. Si tratta di dati attinti dalla relazione dell'associazione industrie aerospaziali svolta nel corso di un convegno nel mese di luglio di quest'anno.

Al fine di porre in evidenza l'impegno produttivo del settore, vorrei dar conto dei principali programmi aeronautici allo studio, dal momento che il disegno di legge al nostro esame ha una stretta correlazione, non tanto con l'intero settore aerospaziale, quanto con quello più strettamente aeronautico.

Per quanto riguarda i programmi autonomi interamente nazionali, vi è il G 222 (velivolo da trasporto medio), l'MB 339 (addestratore avanzato), l'S 211 (ad-

destratore basico-avanzato), l'A 129 (elicottero controcarro) e l'A 109 (elicottero da trasporto leggero).

I programmi in collaborazione internazionale sono: l'MRCA Tornado (velivolo da combattimento, sviluppato e prodotto in partnership con la Gran Bretagna e la Germania), l'AMX (velivolo da combattimento, sviluppato dall'Italia in qualità di capofila ed in collaborazione con il Brasile), l'EH 101 (elicottero medio-pesante in corso di sviluppo in partnership paritetica con la Gran Bretagna), l'ATR 42 (velivolo da trasporto regionale sviluppato e prodotto in partnership paritetica con la Francia), il DC 9/MD 80 (jet commerciale di medio raggio realizzato dagli USA con una significativa coproduzione italiana), il DC 10/KC 10 (jet a lungo raggio realizzato dall'industria statunitense con significativa coproduzione italiana) e il B 767 (jet commerciale USA con partecipazione italiana allo sviluppo ed alla produzione).

Nel passato le autorità di governo ed il Parlamento si sono più volte occupati del settore aeronautico: possiamo, infatti, risalire al 1969, allorquando la commissione Caron gettò le prime basi di natura programmatoria per far sì che il settore aeronautico fosse messo in grado di attrarre grandi capacità di innovazione tecnologica non limitate alle specifiche esigenze, ma contenenti notevoli effetti diffusivi con ricadute tecnologiche di più ampio respiro. Dopo la commissione Caron del 1969, che arrivò ad alcune conclusioni strettamente collegate allo sviluppo della programmazione nel nostro paese, nel 1979 fu istituita un'altra commissione, presieduta dal senatore Rebecchini, attuale presidente della Commissione industria dell'altro ramo del Parlamento, che allora ricopriva la carica di sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali. Questa commissione si pose anch'essa l'obiettivo di elaborare una politica industriale per il settore aerospaziale italiano, in considerazione dell'esigenza di difendere il nostro apparato produttivo dalla concorrenza internazionale, giacché il mercato di quel tipo di prodotti è su scala mondiale.

Nel 1980, infine, con una svolta che riteniamo possa ancora rivelarsi determinante, in attuazione di una delibera del CIPI con la quale il settore aeronautico veniva incluso fra quelli prioritari, il Ministero dell'industria elaborava il « Programma finalizzato per la industria aeronautica », approvato dallo stesso CIPI con delibera del 21 maggio 1981 e recepita nel « Piano a medio termine 1982-1984 ».

Desidero ora illustrare per sommi capi questa importante delibera del CIPI, che indica obiettivi e priorità per il settore dell'aeronautica. In quella delibera si diceva che « nello scenario economico degli anni ottanta (...) l'industria aerospaziale (...) si trova a confrontarsi – nel mercato interno ed internazionale – ad una più agguerrita concorrenza estera. In questa prospettiva occorrerà accrescere la competitività delle produzioni nazionali per adeguarle, entro la fine del decennio, agli obiettivi verso i quali tendono i principali paesi concorrenti, così da assicurare il coordinamento e l'incremento degli attuali livelli di occupazione e del saldo attivo della bilancia commerciale del settore ».

La delibera proseguiva dicendo che « tale obiettivo di fondo (...) dovrà essere conseguito attraverso l'armonico sviluppo delle capacità di progettazione e produzione, nonché degli strumenti di commerdell'industria cializzazione aeronautica nazionale nei suoi tre comparti (cellule, motori, equipaggiamenti). A tal fine occorrerà ridurre la dipendenza tecnologica di alcune aree, accrescere il contenuto di valore aggiunto (...), aumentare la penetrazione commerciale sui mercati esteri (...) ».

Nella citata delibera venivano altresì indicati gli obiettivi prioritari cui raccordare le iniziative di sostegno del settore. Fra di essi veniva indicato lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica attraverso il rifinanziamento degli strumenti esistenti e la realizzazione di adeguate strutture; la promozione dell'attività commerciale all'estero attraverso (...) « l'adeguamento degli strumenti e delle norme vigenti alle condizioni di

fatto praticate dagli altri paesi (...) »; una maggiore possibilità di utilizzo di mezzi e strutture pubbliche a supporto; lo studio di ogni altro provvedimento ritenuto utile per assicurare la commercializzazione di prodotti italiani all'estero in condizioni di operativa con la concorrenza estera; « un maggior coinvolgimento nella partecipazione a collaborazioni internazionali, specie nelle produzioni per i mercati civili » (...), assumendo le opportune iniziative per la sollecita elaborazione ed adozione di misure normative compatibili a quelle esistenti negli altri paesi; il miglioramento della contrattualistica statale, volto a ridurre gli oneri finanziari ed i costi di produzione connessi alle elevate esposizioni imposte dalla realizzazione di prodotti di elevato contenuto tecnologico ed altamente sofisticati.

La delibera concludeva ravvisando l'opportunità di studiare e favorire utili compensazioni industriali nei rapporti di compravendita all'estero.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge, può essere utile dare uno sguardo sul piano internazionale, in quanto più volte si fa riferimento all'esigenza di consentire all'industria nazionale di misurarsi con gli altri partners a livello mondiale. Sul piano internazionale, e segnatamente in Europa, si registrano le seguenti condizioni: in Francia, per la ricerca e lo sviluppo, sono concessi finanziamenti senza interessi anche sino al 100 per cento a copertura delle spese per la ricerca, sviluppo, costruzione e messa a punto di prototipi; in Germania sono previsti prestiti senza interessi fino al 90 per cento del totale e sugli investimenti destinati alla ricerca ed allo sviluppo sono anche concesse sovvenzioni. Finanziamenti pubblici analoghi a quelli francesi e tedeschi sono stabiliti dalla normativa britannica, mentre in Olanda l'attività di ricerca e di sviluppo è finanziata al 50 per cento attraverso un fondo di rotazione per l'aeronautica (il restante 50 per cento è finanziato con garanzia dello Stato). In generale è previsto che il rimborso avvenga solo in caso di successo commerciale, con prelievi effettuati sugli introiti delle vendite.

ix legislatura — dodicesima commissione — seduta del 14 novembre 1985

L'ordinamento francese prevede diverse forme di sostegno alle attività di produzione: prestiti del tesoro, garanzie di finanziamento, prestiti a tasso agevolato, finanziamento delle attività di avviamento. Il Governo può favorire inoltre il lancio di « lotti a rischio » (non coperti da ordini) per l'esportazione, garantendone al produttore l'assorbimento, in tutto o in parte, sostanzialmente da parte delle forze armate, qualora non ne risultasse possibile la vendita.

In Gran Bretagna lo Stato si assume il carico dei costi di produzione, oltre che delle eventuali perdite sulla prima serie di lotti prodotti; sono altresì concessi prestiti alle imprese per la continuazione di programmi in fasi congiunturali critiche del mercato.

Nella Germania federale vengono concesse garanzie pubbliche per il supporto programmi particolarmente importanti; nella fase della commercializzazione la Repubblica federale tedesca prevede contributi ad hoc, copertura delle perdite e variazioni dei tassi di cambio, nonché adeguamento alle condizioni di mercato.

Sempre in Germania, Gran Bretagna e Francia sono previste misure di assistenza finanziaria per la promozione delle vendite di ampia portata, rese disponibili dalla maggiore flessibilità della normativa generale in materia.

Nella mia esposizione non ho citato gli Stati Uniti, né altri paesi comparsi sullo scenario mondiale negli ultimi anni, quali la Corea, il Brasile e l'Indonesia, in quanto la nostra industria nazionale - è bene ricordarlo – è la quarta in Europa per addetti, ma la terza per fatturato. Pertanto, è opportuno fare un confronto con i paesi più avanzati del nostro, in termini di capacità tecnologica e di knowhow. Negli Stati Uniti il settore aeronautico conta un milione e 250 mila addetti, cioè circa il 10 per cento degli addetti al settore manifatturiero americano. Inoltre, il mercato americano rappresenta l'80 per cento dell'intero settore aeronautico; ciò rivela la stretta connessione fra il ruolo strategico riferito alla difesa e gli effetti positivi che l'impegno su questo versante riveste per lo sviluppo civile.

Voglio ricordare che gli Stati Uniti hanno promosso un programma di cisterne volanti tramite gli apparecchi DC 10, per consentire alla McDonnell Douglas di non cedere di fronte alle difficoltà che si sono verificate nella vendita di questo velivolo a causa della situazione contingente del mercato. Vi è quindi un nesso preciso tra il ruolo dello Stato in questo settore e la possibilità, per il settore stesso, di essere presente in modo adeguato sul mercato mondiale, sia nel comparto civile sia in quello militare.

Signor presidente, lei ricorderà che, in occasione dello svolgimento della nostra indagine conoscitiva sul ruolo della domanda pubblica ai fini dell'innovazione tecnologica, abbiamo avuto modo di sentire i rappresentanti di alcune aziende del ramo e in particolare - se ricordo bene i dirigenti dell'Aeritalia e dell'Agusta. nell'altro ramo del Parlamento, inoltre, nello scorso mese di dicembre, in occasione dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla politica industriale, il presidente dell'Associazione delle industrie aerospaziali italiane ha esposto alcune considerazioni sul settore, delle quali abbiamo tenuto conto e che hanno avuto riflessi, nell'arco di tempo intercorso, sia sul comportamento del Governo sia vorrei aggiungere – sulla volontà del legislatore. Vorrei richiamare, a tale proposito, la nostra attenzione sul progetto di legge in esame e su quello, non meno importante, relativo alla revisione della contrattualistica della domanda pubblica (un provvedimento che, come ho già detto, mira a ridurre gli oneri impropri e negativi che alcune inefficienze della macchina pubblica provocano in un settore che, invece, va adeguatamente sostenuto). Dalle indagini conoscitive ricordate è emersa l'esigenza di offrire al settore, in termini più ampi del passato, una programmazione della domanda e degli obiettivi non solo dell'apparato militare, ma anche della flotta civile. Ciò consentirà all'industria aeronautica del nostro paese di cercare un proprio ruolo, avendo

come riferimento punti fermi non riscontrabili nelle esperienze degli anni precedenti. È vero che sia alla Camera, sia al Senato, sono stati espressi apprezzamenti perché sono stati compiuti i primi passi, però ci è stato fatto presente che non è sufficiente individuare i problemi: occorre soprattutto procedere rapidamente, perché il settore attraversa una fase particolare del suo sviluppo e bisogna evitare di compromettere i risultati positivi raggiunti in questi anni dall'industria aeronautica nazionale.

Devo accennare ad un altro aspetto rilevantissimo, signor presidente. Essendo molto ampia, nel nostro paese, la presenza dello Stato nell'industria aeronautica, ritengo necessaria un'azione di coordinamento e di razionalizzazione per accrescere le sinergie esistenti nel settore, soprattutto per evitare che, attraverso sovrapposizioni di competenze, si abbia una duplicazione degli impegni, considerando le già scarse risorse disponibili. Questo argomento formerà oggetto di un confronto che inizierà il 19 di questo mese presso la Commissione bicamerale che si occuperà dello studio dei programmi delle partecipazioni statali. Anche in quella sede si valuterà l'esigenza di pervenire finalmente a conclusioni operative. Credo che, come è avvenuto al Senato. anche in questa Commissione i problemi di cui ho parlato saranno esaminati nel corso della discussione sulle linee generali. Nella mia qualità di relatore mi permetto di far presente ai colleghi che occorre rapidità per arrivare ad una soluzione definitiva che dia certezza di flussi finanziari e che porti chiarezza nel settore. Probabilmente, affrontando tali questioni nel corso della discussione, esse saranno considerate come problemi specifici, non strettamente attinenti al provvedimento al nostro esame.

Passando ad illustrare gli articoli, signor presidente, devo innanzitutto ricordare ai colleghi che il disegno di legge riproduce il contenuto di un analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura e che non fu esaminato per la fine anticipata della legislatura stessa.

Esso è stato ripresentato con gli aggiornamenti ritenuti necessari. Il Senato, che lo ha esaminato in prima lettura, ci ha inviato un testo lievemente modificato rispetto al disegno originario. Le modifiche riflettono alcune preoccupazioni relative all'esigenza di accrescere l'integrazione fra le industrie europee e mirano a prestare maggiore attenzione alla produzione civile rispetto a quella militare. Rispetto al testo governativo, inoltre, il Senato ha voluto attribuire un ruolo maggiore al ministro dell'industria, escludendo la partecipazione del ministro del tesoro dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Si è inoltre prevista la presenza, in tale Comitato, di tre esperti con qualificata esperienza nel settore.

L'articolo 1 definisce le finalità ed i beneficiari degli interventi ed indica i programmi ritenuti preminenti per l'utilizzazione delle provvidenze previste nel disegno di legge. Rispetto al testo trasmessoci dal Senato, si ritiene più opportuno non limitarlo ad un arco temporale preciso, mentre per quanto riguarda gli obiettivi dell'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria, dell'ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aeree meridionali del paese, e l'accrescimento di competitività in campo internazionale, il Senato ha introdotto i commi quarto e quinto con i quali si testimonia la volontà del nostro paese di incoraggiare le intese nell'ambito della CEE, senza escludere eventuali collaborazioni produttive con paesi di altre aree. Si prevede, inoltre, l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

I benefici di cui all'articolo 1 vengono rivolti alle attività di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonché di parti degli stessi.

L'articolo 2 è sostanzialmente incentrato sull'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Esso è presieduto dal ministro dell'industria e composto da

un rappresentante per ciascuno dei ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché da tre esperti.

PRESIDENTE. Non vedo perché nel Comitato, che è presieduto dal ministro dell'industria, debba esserci anche un rappresentante di quel dicastero.

MICHELE VISCARDI, Relatore. Il Senato ha modificato l'articolo 2 sostituendo il termine: « dirigente generale » con quello di: « rappresentante »; inoltre sono stati esclusi i membri in rappresentanza del Ministero del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica e sono stati aggiunti i tre esperti.

Si prevede per tutti i dieci componenti la possibilità di essere sostituiti da supplenti. I membri del Comitato sono nominati per un triennio ed ai fini della volontà delle loro decisioni alle sedute deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti e la delibera dei pareri deve essere adottata dalla maggioranza dei presenti.

Ogni anno il ministro dell'industria è tenuto a redigere una relazione annuale sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi, nonché sul dettaglio dei finanziamenti e dei contributi erogati nel corso dell'esercizio. Tra l'altro, questa relazione deve essere approvata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per essere poi trasmesso ai due rami del Parlamento unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché alle Commissioni parlamentari interessate.

L'articolo 3 riguarda specificamente i finanziamenti e i contributi che la presente legge assegna alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

I contributi sono articolati su tre livelli. I primi sono concessi per i finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove ed investimenti per l'industrializzazione e l'avviamento alla produzione.

Il secondo livello (di cui alla lettera b) del primo comma) riguarda un contributo in conto interessi, non superiore al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento delle spese di produzione. Le quote del 60 e del 70 per cento sono rispettivamente elevate al 70 ed all'80 per cento nel caso di interventi a favore di iniziative localizzate nell'area di competenza della ex Cassa del Mezzogiorno.

Una terza qualità di contributi è riferita agli acconti relativi a dilazioni di pagamento da parte dei clienti. Con questa norma si concede l'accensione di mutui in un arco di tempo massimo di dieci anni.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che gli interventi possano riferirsi alle varie aziende che partecipano alla « base » dell'accordo internazionale in ragione della quota-parte di loro pertinenza. Tale chiarimento si è reso necessario per il fatto che, ai fini dell'erogazione dei contributi, bisogna tenere conto anche di altre aziende interessate ad iniziative di collaborazione internazionale.

L'articolo 4 disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei benefici.

Vorrei fare un'osservazione: nel disegno di legge oggi al nostro esame si può rilevare un vecchio vizio del Parlamento di disciplinare alcune materie con norme tipicamente amministrative. Il quinto comma, infatti, indicando alcuni elementi che le imprese interessate devono comunicare al Ministero dell'industria, regolamenta un'attività – ripeto – tipicamente amministrativa e, se si approfondiscono i contenuti dei commi successivi, si potrà notare che l'emanazione da parte del Governo di più precise disposizioni amministrative certamente contribuirebbe ad una maggiore chiarezza del provvedimento oggi al nostro esame, senza introdurre alcun elemento di dilazione.

Il primo comma dell'articolo 4 affida al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (a differenza del testo originario di legge che l'affidava al Comitato interministeriale per la programmazione economica) la definizione delle condizioni di ammissibilità dei programmi, l'indicazione delle priorità con particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo, consolidamento e incremento dell'occupazione.

Il secondo comma prevede che il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica provveda alla redazione di un'istruttoria, anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, da trasmettere al CIPI che annualmente procederà ad un aggiornamento degli indirizzi e degli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica. In questo modo si potrà controllare la straed eventualmente tegia correggerla « lungo la strada ».

Al terzo comma si chiarisce che gli indirizzi e gli obiettivi, di cui al comma precedente, sono elementi sui quali si basa la scelta dei criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese, mentre il quarto comma ci fa grazia, come Commissione parlamentare, di ricevere l'aggiornamento annuale contenuto nella relazione di cui all'articolo 2. Del quinto comma ho già parlato, mentre nel sesto ci si « pente » della normazione di tipo amministrativo del precedente attribuendo al ministro dell'industria la facoltà di stabilire le modalità e le procedure per la presentazione delle domande. Nel comma successivo si afferma che le incentivazioni non sono cumulabili, ma ciò serve a chiarire che la deliberazione finale del CIPI per l'ammissione del programma ai benefici previsti, necessita del previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, su proposta del ministro dell'industria.

Il nono comma stabilisce il contenuto dei decreti del ministro dell'industria, che dovranno specificare la misura, i tempi ed i modi di erogazione dei finanziamenti; i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria per documentare l'attuazione del programma; le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti mediante quote sul ricavato delle vendite.

Vi è da rilevare che questo comma è di natura sostanzialmente amministrativa: al punto c), così come è stato modificato dal Senato, sono stati introdotti elementi di minore rigidità rispetto al testo originario, che precisava l'arco temporale in cui i ricavi dovevano effettivamente concorrere a restituire, senza interessi, il contributo di cui al primo comma lettera a) dell'articolo 3, rivolto alla fase propedeutica della produzione. Infatti, all'ultimo comma dell'articolo 4 non è previsto alcun limite temporale.

In correlazione all'articolo 4 bisogna ricordare le norme transitorie contenute all'articolo 8, nel quale è previsto che i benefici indicati hanno carattere integrativo di quelli concessi ai sensi e per effetto della normativa contenuta alla lettera b) dello stesso articolo.

In effetti, gli articoli 3 e 4, volti a definire il contenuto e le modalità delle agevolazioni, sono strettamente attinenti alle citate norme transitorie, che negano la non cumulabilità dei benefici.

Sisinio ZITO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi pare difficile stabilire in concreto questa cumulabilità.

MICHELE VISCARDI, Relatore. Poiché è possibile valutare le spese attinenti ai tre diversi tipi di contributo, forse l'unico punto sul quale non ci saranno riflessi è il punto c), che si riferisce alla dilazione

dei pagamenti nell'acquisizione di ordini internazionali; per quanto riguarda i punti a) e b) dell'articolo 3, trattandosi di programmi già sviluppati, vi è la possibilità di fornire la relativa documentazione, trattandosi di provvidenze stabilite ex leggi n. 685 e n. 46.

All'articolo 5 è previsto che, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato in cu operano le imprese aeronautiche, il ministro del tesoro stabilisce le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni finanziarie di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, relative a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, ammessi ai benefici della presente legge.

L'articolo 6 estende le garanzie della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione alla commercializzazione dei prodotti, anche se effettuata dai partners internazionali, limitatamente alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.

Anche l'articolo 7 è, a nostro avviso, innovativo ed importante, in quanto conferisce un ruolo diverso ai beni dello Stato, in relazione alla possibilità di utilizzare mezzi ed attività acquisiti dall'industria nazionale, al fine di favorirne la produzione a livello internazionale. In sostanza, i velivoli dell'aeronautica militare possono svolgere attività dimostrative solo dietro pagamento delle spese sostenute, non tanto per far propaganda alla nostra aeronautica militare, quanto per dimostrare la bontà dei nostri prodotti al fine di incrementare le vendite internazionali. Vi è da dire che esistono dei vincoli per l'utilizzazione dei beni dello Stato. che in questo caso è fatta a titolo oneroso e non gratuito, in quanto, diversamente, il ministro della difesa potrebbe essere accusato di peculato od altri reati.

L'articolo 8 contiene norme transitorie concernenti, in deroga al settimo comma dell'articolo 4, la non cumulabilità dei benefici.

L'articolo 9 riguarda le norme finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3; in questa norma è autorizzata, per il quinquennio 1985-1989, una spesa complessiva di 690 miliardi, in riferimento alla fase propedeutica della ricerca, sviluppo ed industrializzazione del prodotto. La quota relativa al 1985 ammonta a 190 miliardi di lire. Trattandosi di un impegno pluriennale, nelle successive leggi finanziarie dovranno essere reperiti i fondi per ciascun anno di esercizio.

Per quanto riguarda i contributi di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 3 ed i contributi in conto interessi di cui al punto c) dello stesso articolo, sono previsti stanziamenti in ragione di 30 e 20 miliardi per il triennio 1986-1988.

All'articolo 10 viene indicata, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

In conclusione, in considerazione delle alterne vicende che hanno caratterizzato questo provvedimento, invito a procedere alla rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame, affidando alla Commissione la valutazione dell'opportunità di apportare soltanto le modifiche sulle quali l'altro ramo del Parlamento potrebbe dare il corso il più possibile immediato. Diversamente, il perseguimento del meglio da parte nostra andrebbe sicuramente a scapito del bene; pertanto, nella mia qualità di relatore, non mi sento di assumere la responsabilità di dilazionare ulteriormente un provvedimento così fortemente atteso e significativo per consolidare i risultati ottenuti e, soprattutto, per sviluppare ulteriormente la presenza della nostra industria aeronautica sui mercati mondiali.

ELIO GIOVANNINI. Desidero porre un quesito al relatore, perché forse un suo chiarimento potrà dare un senso alla discussione successiva.

La domanda è questa: al punto 5 dell'articolo 1 è previsto l'accrescimento per i nuovi programmi delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali; c'è, insomma, una finalizzazione tesa allo spostamento della produzione dal settore militare a quello civile.

Nella sua relazione il collega Viscardi ha fatto riferimento – se non ho capito male - alla delibera del CIPI del 1981 in cui si riconfermava tale obiettivo, prestando particolare attenzione nei confronti della attività civile. Nel testo al nostro esame mi sembra che non vi sia alcuna traccia di questi intenti. Perfino nella lunga elencazione, di cui all'articolo 4 non vi è alcuna traccia che indichi che i finanziamenti e gli interventi stiano in qualche misura commisurati allo spostamento dal piano militare a quello civile. Aggiungo che, nell'elenco che il relatore ha fatto dei programmi attualmente esistenti, il primo aereo con scopi civili si trovava soltanto al settimo o all'ottavo posto.

MICHELE VISCARDI, Relatore. È stato occasionale!

ELIO GIOVANNINI. Allora diciamo che la gran parte dei piani attualmente esistenti è di carattere militare.

Mi domando se il relatore non ritenga necessario predisporre emendamenti che prevedano finanziamenti che comportino l'effettivo accrescimento delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari.

MICHELE VISCARDI, Relatore. Vorrei dire al collega Giovannini che le aspirazioni di pace certamente ci accomunano. Però, rispetto al collega Giovannini, ho una caratteristica in più, che mi accomuna invece al sottosegretario di Stato Zito: quella, cioè, di essere meridionale, senza la presunzione di essere meridionalista. Non mi sento deluso dall'effettiva realizzazione dei programmi. Ho fatto riferimento più volte alla realtà, richiamandomi ad esperienze internazionali: questo è un settore nel quale le aspirazioni di pace si scontrano con dati obiettivi. Quando si prevede la costruzione di un aereo militare, infatti, si tengono presenti l solo le caratteristiche e non i costi: quando si produce un aereo civile, invece, bisogna indicare i costi di gestione e tale aspetto è privilegiato nei confronti della qualità del prodotto.

Il mantenimento della pace si fonda anche - su questo potremmo avere opinioni diverse - sull'equilibrio tra le forze di difesa dei singoli stati. Il settore militare, al di là del suo specifico ruolo, è quello in cui la « ricaduta » tecnologica a fini di progresso è certamente più ampia. Sul versante della produzione civile. senza il sostegno, anche indiretto, della ricerca e dello sviluppo nell'acquisizione di nuove conoscenze, probabilmente ci troveremmo ulteriormente fuori mercato. Ritengo dunque positivo il punto 5) dell'articolo 1. Tale articolo indica nel suo complesso i settori cui la legge si rivolge e prevede le finalità e gli obiettivi di massima per l'intero sistema. Sarà possibile controllare l'effettiva corrispondenza dei risultati con tali obiettivi in futuro. Volendo fare il caso limite, potremmo trovarci di fronte ad una totalità di progetti militari senza nemmeno un progetto a carattere civile; ma ciò non è, perché sappiamo che l'ATR 42 vola come vola il Boeing 767 e come volano altri aerei civili. In conclusione voglio dire che non si può pensare di avanzare riserve in relazione ad una scelta che è soprattutto di verifica concreta. Ritengo tale strada non percorribile perché sarebbe illusoria e ci farebbe ricorrere ad artifici. Probabilmente ci conviene osservare l'evoluzione del settore senza ricorrere a forzature e cogliere in modo puntuale le occasioni che avremo in futuro. L'assegnazione di obiettivi e di finalità al CIPI non costituisce un fatto indifferente rispetto all'intervento del legislatore il quale avrà la possibilità di verificare, nel corso degli anni, il modo in cui la legge è applicata per apportare i necessari correttivi.

Forse la mia risposta non è stata esauriente, ma queste sono le mie considerazioni.

LELIO GRASSUCCI. Signor presidente, credo vi siano due o tre questioni sulle quali occorre ulteriormente riflettere. Mi domando, per esempio, attraverso quali procedure il CIPI arrivi alla determinazione delle sue direttive. Credo che di questa e delle altre questioni che sono emerse sia necessario discutere in una prossima seduta.

NADIR TEDESCHI. Signor presidente, ritengo opportuno un breve periodo di riflessione che ci consenta di valutare se sia il caso di presentare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO